

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA PREFETTURA - U. T. G. DI ROMA
E IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

La Prefettura — U.T.G. — di Roma, nella persona del Prefetto Giuseppe Pecoraro;
il Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco Giovanni Moscherini,

PREMESSO

- che si ritiene utile rafforzare la collaborazione tra la Prefettura — Utg e il Comune di Civitavecchia nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori di valore pari o superiore a 250 mila euro, ovvero delle prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché delle prestazioni sensibili, di qualsiasi importo, come individuate nel successivo art. 2, comma 3;
- che tale collaborazione improntata alla spontanea adesione, ha una valenza di mero sostegno e orientamento degli Enti locali, e di arricchimento in via convenzionale del quadro normativo, nel rispetto, però delle distinte competenze delle Amministrazioni collaboranti;
- che, in quest'ottica, sono state, quindi, individuate tre aree "sensibili" sulle quali concentrare la collaborazione e proporre dei possibili correttivi: a) monitoraggio preventivo dei bandi di gara, b) monitoraggio delle imprese che intervengono nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura di beni o servizi, c) anomalie rilevate nel corso della realizzazione dell'opera o della fornitura.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

CAPO I

Monitoraggio preventivo dei bandi di gara

ART. 1

1 Il Comune di Civitavecchia si impegna a trasmettere alla Prefettura — Utg prima dell'adozione della determinazione a contrarre concernente i lavori, servizi e forniture del valore indicato in premessa, lo schema compilato dei bandi di gara al fine di consentirne, prima della pubblicazione, una disamina indirizzata a verificare esclusivamente la sussistenza di condizioni e clausole che sono da considerare, ai sensi dei successivi articoli e ai fini di prevenzione del rischio di inquinamento criminale di cui in premessa, controindicate sotto il profilo della trasparenza e della piena concorrenza tra le imprese partecipanti, poiché potrebbero "pilotare" l'aggiudicazione.

ART. 2

1 Agli effetti di quanto previsto all'articolo precedente, la Prefettura — Utg provvede a controllare che il bando di gara contenga una clausola in virtù della quale l'impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di

collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

2 Il Comune inserirà nel bando apposite clausole con le quali si stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

3 Nello stesso bando, ai fini delle verifiche antimafia di cui al successivo capo III, andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare all'Ente locale i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "*sensibili*": trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

4 Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei contratti a valle, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture - Utg ai sensi del Capo II del presente protocollo. Nel bando di gara andrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Ente locale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

ART. 3

1 La Prefettura — Utg si impegna a segnalare al Comune, tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione dello schema di bando, le eventuali anomalie riscontrate o a proporre modifiche e integrazioni allo stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Gruppi interforze, istituiti dal Decreto ministeriale del 14 marzo 2003.

2 Qualora il termine dei trenta giorni sia decorso senza che siano state formulate osservazioni o rilievi, il Comune potrà dare corso alla gara con la pubblicazione del bando.

ART. 4

1 Il Comune si impegna a trasmettere, su richiesta della Prefettura — Utg, oltre ai bandi, anche gli altri atti concernenti la gara (progetti, avvisi, capitolati, disciplinari di gara, schemi di contratto, lettere d'invito, ecc.), nonché un rapporto relativo al bando di gara dove si da motivazione da parte della stazione appaltante delle scelte operate nello stesso bando, suscettibili di incidere sull'individuazione del soggetto aggiudicatore.

2 L'Ente locale, adottando una propria delibera-quadro e anche modificando, ove lo ritenga, i propri regolamenti organizzativi, si impegna a comunicare, su richiesta della Prefettura — Utg, la composizione della Commissione aggiudicatrice; qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 84, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché negli altri casi in cui ricorra una motivata esigenza, il Comune può chiedere la preventiva collaborazione della Prefettura nell'individuazione dei componenti di tali Commissioni.

ART. 5

1 Ai fini di cui ai precedenti articoli, il Comune può assolvere agli impegni ivi previsti concordando con la Prefettura-Utg l'inserimento nei propri bandi di gara di clausole che si conformino ai contenuti e agli obiettivi di cui al presente capo.

CAPO II

Monitoraggio delle imprese

ART. 6

1 A seguito dell'aggiudicazione il Comune comunicherà alla Prefettura — Utg, per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

2 Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione al Comune, il quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

3 Per le fattispecie sensibili come individuate nel precedente paragrafo, le verifiche di cui all'indicato art.10 del DPR 252/1998 verranno effettuate dalla Prefettura nei confronti del soggetto che assicura la fornitura o esegue il servizio quale che ne sia il relativo importo. All'informazione interdittiva consegue il divieto di approvvigionamento presso il soggetto risultato controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di specifico contratto, l'immediata interruzione del rapporto contrattuale a seguito dell'attivazione di apposita clausola risolutiva espressa.

4 Nei casi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 dello stesso DPR 252/1998.

5 In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e).

CAPO III

Anomalie nell'esecuzione

ART. 7

1 Il Comune si impegna a segnalare alla Prefettura — Utg eventuali casi di dilazione e ritardo nell'esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le medesime.

2 La Prefettura — Utg si impegna, a sua volta, ad analizzare tali segnalazioni nell'ambito del Gruppo interforze e a condurre, ove ritenuto, controlli accurati.

CAPO IV

Norme finali

ART. 8

1 Le diverse modalità di collaborazione previste nel presente protocollo hanno una valenza meramente interna tra le parti e non danno luogo ad alcuna forma di avvilimento, validazione, di sostituzione o di trasferimento della responsabilità civile, amministrativa o contabile.

ART. 9

1 Qualora il Comune sottoscrittore non ottemperi agli impegni derivanti dal protocollo medesimo o tenga comportamenti in contrasto con il principio di leale e reciproca collaborazione, la Prefettura — Utg, previa comunicazione all'Ente locale, procede all'unilaterale denuncia del protocollo, recedendo dagli impegni assunti.

Roma, il 1 aprile 2009

IL PREFETTO DI ROMA
(Giuseppe Pecoraro)

IL SINDACO DI CIVITAVECCHIA
(Giovanni Moscherini)